

COMUNICAZIONE 938/2019/CC

11-05-2019 10:29

Da: tribunale.latina@civile.prel.giustizia.it

A: avvocadifac@legalmat.it

Tribunale Ordinario di Latina.

Comunicazione di cancelleria

Sezione: 1P

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 938/2019
Giudice: CIVIA FRANCESCO
Attore principale: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Conv. principale: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Oggetto: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Descrizione: ATTO DISPOSTA APERTURA PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - NOMINATO LIQUIDATORE IL DOTT. SERGIO SCIPIONE

Note: V. ALLEGATO

Notificato alla PEC / In cancelleria il 11/05/2019 10:29
Registrato da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pt.giustizia.it/>

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 1P

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 938/2019
Giudice: CIVIA FRANCESCO
Attore principale: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Conv. principale: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione prima civile – procedure concorsuali

r.g. n. 938/2019

Il Giudice designato, letta la domanda di liquidazione dei propri beni presentata da ~~MASSIMO AMBROSI~~ in data 20/02/2019;

letti gli artt. 14 ter e ss. della legge 3/2012;

letta la documentazione allegata alla domanda;

esaminata la relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato a svolgere le funzioni di O.C.C.;

considerato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter della citata legge e che non emergono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato quanto esposto, nell'istanza allegata al ricorso (allegato 1), circa le spese correnti necessarie al sostentamento e ritenuto che la somma di cui all'art. 14 ter, comma 5, lett. b) L. 3/2012, in mancanza della prova della necessità di maggiori spese e tenendo conto della composizione del nucleo familiare (composto dal solo ricorrente), vada determinata come da dispositivo;

considerato, quanto all'autorizzazione di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. e) L. 3/2012, che l'autorizzazione in questione va rilasciata come da dispositivo, tenendo conto delle esigenze abitative del debitore (posto che quest'ultimo risiede in una parte degli immobili di sua proprietà);

considerato inoltre che il patrimonio immobiliare del debitore risulta oggetto di un contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in data 31.5.2010, di durata quindicennale (non trascritto) e che prevede un canone mensile (euro 150,00 per l'affitto di un fondo rustico della superficie complessiva di oltre 8 ettari), il quale canone, secondo la perizia di stima predisposta nell'ambito dell'esecuzione già pendente, è inferiore al limite di cui all'art. 2923, comma 3 c.c. e ha quindi già giustificato l'emissione dell'ordine di liberazione, in data 28.11.2016 e da parte del G.E., nel corso della procedura esecutiva

immobiliare già pendente (come si evince dall'avviso di vendita trasmesso dal ricorrente in data 6.5.2019);

considerato pertanto che, essendo il presente decreto equiparabile all'atto di pignoramento (cfr. art. 14 quinquies, comma 3) ed essendo prevista dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. e) l'emissione di un provvedimento equivalente all'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c., va ordinato il rilascio dei beni per i quali la locazione è inopponibile ai sensi dello stesso art. 2923, comma 3 c.c. (cfr. Tribunale Rimini, 25/01/2017);

P.Q.M.

- 1) dispone l'apertura della procedura di liquidazione dei beni del ricorrente;
- 2) nomina quale liquidatore il dott. Sergio Scipione;
- 3) dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione (così interpretandosi il riferimento normativo alla definitività del provvedimento di omologazione qui non previsto), non siano iniziate o proseguite, sotto pena di nullità delle stesse, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) stabilisce, a cura del liquidatore e quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, la pubblicazione per estratto sul sito internet del Tribunale, nonché la comunicazione ai creditori con le modalità di cui all'art. 15, comma 7 della legge 3/2012 e l'annotazione nel registro delle imprese;
- 5) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e beni mobili registrati del ricorrente;
- 6) autorizza il debitore, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. e) L. 3/2012, ad utilizzare parte dei propri beni ed in particolare quelli già utilizzati quale abitazione (abitazione con corte descritta dalla perizia di stima in atti al paragrafo 4.1.);
- 7) ordina il rilascio dei restanti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare di quelli restanti oggetto del contratto di affitto di fondo rustico attrezzato del 31.5.2010 (*"fondo rustico attrezzato della superficie complessiva coperto/scoperto di ha 8,25,87, terreni in Catasto Terreni del Comune di Terracina: - foglio 182 part. 54; - foglio 160 part. 103; - foglio 170 part. 88 (sub. 1 -2); - foglio 170 part. 87 (sub. 1-2); - foglio 170 part. 83; - Foglio 170 part. 86"*), con l'avvertenza che il presente

provvedimento costituisce titolo esecutivo e deve essere senza indugio posto in esecuzione a cura del liquidatore;

8) dispone che non siano compresi nella liquidazione, nella misura massima complessiva di euro 900,00 mensili, i redditi derivanti dall'attività svolta dal debitore, nonché gli ulteriori canoni di affitto che saranno percepiti fino all'effettivo rilascio de beni di cui sopra, ponendo a carico del liquidatore l'onere di verificare mensilmente il rispetto del predetto limite.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore.

Latina, 09/05/2019

Il Giudice
(dott. Francesco Cina)